



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, e, in particolare, l’articolo 34, comma 3, che individua le scuole di specializzazione, e l’articolo 35, comma 2, che prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, supplemento ordinario n. 176, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;

VISTI i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l’articolo 7;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e, in particolare, l’art. 757;

VISTA la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936 con la quale il Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’a.a. 2013/2014;

VISTO il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2013/2014, pari a 8190 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

VISTO l’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

RITENUTO che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 “Costo contratto formazione specialistica dei medici”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l’articolo 21, comma 1, lettera b), con il quale è stato modificato l’articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgs n. 368/1999 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina prevedendo in particolare che all’esito del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”;

VISTO l’articolo 4 del suddetto Regolamento che prevede l’istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d’esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 luglio 2014, n. 584 di nomina della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del suddetto Regolamento;

CONSIDERATI i criteri specificati dalla Commissione nazionale con riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2014 n. 595 "Contratti statali per le specializzazioni mediche a.a. 13/14";

VISTO l'articolo 5, comma 4 del DM 30 giugno 2014, n.105 in cui si prevede che "Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purché' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato".

VISTE le comunicazioni fatte pervenire dalle Università con riferimento ai contratti a carico di altri finanziamenti pubblici o privati che si aggiungono ai contratti statali;

VISTE le comunicazioni fatte pervenire dalle Regioni Marche, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Umbria, Toscana, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto con riferimento ai contratti a carico delle stesse;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino – Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis ;

VISTA Legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 gennaio 1998, n. 6 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico" e in particolare l'articolo 2;

VISTA la Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 della Regione Veneto "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali";



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D E C R E T A

**Articolo 1
(Disposizioni generali)**

1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto.

Ai fini del presente bando:

- a) per "scuola" si intende lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici;
- b) per "sede" si intende la specifica scuola di una specifica università;
- c) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola;
- d) per "ssd" si intende settore scientifico disciplinare;
- e) per "Commissione nazionale" si intende la Commissione nominata con DM 23 luglio 2014, n. 584.

**Articolo 2
(Posti disponibili)**

1. Per l'a.a. 2013/2014 i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione sono quelli indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti finanziati con contratti aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Veneto sono destinati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2 e sono assegnati sulla base della graduatoria nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DM 105/2014, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.

**Articolo 3
(Posti riservati e in soprannumero)**

1. Per l'a.a. 2013/2014, tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate e nei limiti della capacità ricettiva delle singole scuole, è prevista l'assegnazione di posti riservati e in soprannumero ai sensi della normativa vigente esclusivamente alle seguenti categorie:
 - a) Medici Militari. Possono concorrere per la riserva dei posti disponibili i candidati in possesso di formale atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% per le esigenze della Sanità Militare, individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa secondo quanto indicato nell'Allegato 1.
 - b) Personale medico del SSN. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Alle categorie in questione sono stati assegnati i posti specifici di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Il personale appartenente alla categoria di cui al comma 1, lettera b) deve necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza. A tal fine, gli interessati, nell'ambito della procedura di iscrizione di cui all'articolo 5, devono presentare un atto formale della Direzione Sanitaria dell'Azienda di appartenenza nel quale vengono esplicitate le attività di servizio svolte dal dipendente e da cui risulti il consenso della struttura di appartenenza a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso le strutture della scuola di specializzazione. Non è consentito che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico, a tempo pieno, e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.
3. In conformità al parere n. 5311/2005 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici:
 - a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;
 - b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL;
 - c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999;
 - d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008.

Articolo 4
(Requisiti di ammissione)

1. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare tutti i candidati che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia entro la data di presentazione della domanda il cui termine è fissato al **30 settembre 2014**. Ai fini dell'iscrizione alla Scuola, a pena di esclusione, è richiesto il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle Scuole stabilita al **10 dicembre 2014**.
2. Per i contratti regionali finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Veneto si specifica inoltre che in aggiunta ai requisiti generali di cui al comma 1 si richiede:
 - per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole dell'Università di Torino e riportati nell'Allegato 1, il possesso dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi della Regione Valle d'Aosta e la residenza presso la stessa Regione da almeno 3 anni;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole delle Università di Verona, Padova e Udine e riportati nell'Allegato 1, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis della Legge Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico”;
 - per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Università di Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e ss.mm., o di un attestato equipollente;
 - per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Regione Veneto a favore delle Scuole delle Università di Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto.
3. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.
 4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute, ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso, a parità di condizioni con gli italiani.
 5. Eventuali medici cittadini extracomunitari che non possedano i requisiti previsti dal comma 4 potranno partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.
 6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
 7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:
 - a. difetto dei requisiti prescritti;
 - b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.
 8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.

Articolo 5

(Domanda di ammissione al concorso nazionale)

1. Ciascun candidato si iscrive al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina esclusivamente in modalità on – line attraverso il portale University (www.university.it). L'iscrizione



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

on line è attiva dal giorno 1 settembre 2014 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 30 settembre 2014.

2. L'iscrizione al concorso dovrà essere corredata dal pagamento del contributo di 30,00 euro per ciascuna Scuola di specializzazione. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Tesoreria provinciale di Roma succursale Via dei Mille 52, 00185 - ROMA

IBAN: IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00

Causale: "codice di iscrizione - nome e cognome del candidato"

La Causale è generata in automatico dal sistema di iscrizione on line e va fedelmente riportata nel bonifico bancario. Si ricorda che nel caso di iscrizione a più scuole il sistema genera una causale per ogni Scuola.

In mancanza dell'indicazione della causale secondo quanto sopra specificato, l'iscrizione non sarà considerata valida e quindi non sarà consentita la partecipazione alla prova di ammissione della Scuola.

3. Al momento dell'iscrizione on line il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):

Cognome *, Nome *, Paese di nascita *, Provincia di nascita *, Città di nascita *, Data Nascita *, Sesso*, Cittadinanza *, Codice Fiscale *, email *, Tipo Documento di identità*, Numero Documento *, Rilasciato da *, Validato dal al*, Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *, Telefono cellulare.

4. I candidati, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, o dislessici ai sensi della legge n. 170/2010 possono richiedere l'utilizzo di ausili e/o prove individualizzate per sostenere le prove di accesso in relazione alla propria disabilità. Tale richiesta deve essere indicata nella compilazione della domanda on line. In relazione alla suddetta richiesta e dopo la chiusura delle domande sarà richiesto al candidato di presentare la certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica competente per territorio (in originale o copia autenticata in carta semplice) ai fini dell'organizzazione della prova.
5. All'atto dell'iscrizione on line il candidato che si è laureato in Italia deve contestualmente autocertificare per ciascuna Scuola per cui intende concorrere le seguenti informazioni:

- a) l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì il numero di matricola (facoltativo), l'anno accademico di conseguimento del titolo, l'ordinamento didattico di riferimento e il voto di laurea, il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, l'eventuale iscrizione ad altra Scuola di specializzazione e anno di corso;
- b) gli esami sostenuti nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia indicando per ciascuno: la denominazione dell'esame, i CFU, il voto conseguito e il settore o i settori scientifico disciplinari inclusi nell'insegnamento (o corso integrato). Considerata la diversa denominazione degli esami tra gli atenei e tenuto conto della diversa struttura degli stessi nei diversi ordinamenti didattici (ante DM 509/99, DM 509/99, DM 270/04), si prevede che:

STUDENTI LAUREATI (vecchio ordinamento ante DM 509/99)



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per ciascun esame attraverso l'apposita procedura informatica deve essere autocertificato:

- denominazione dell'insegnamento;
- voto ottenuto nell'esame.

STUDENTI LAUREATI (DM 509/99 o DM 270/04)

Per ciascun esame attraverso l'apposita procedura informatica deve essere autocertificato:

- denominazione dell'esame (tipicamente riferito ad un corso integrato);
 - numero di CFU;
 - voto ottenuto nell'esame;
 - settore scientifico disciplinare cui si riferisce l'esame e, nel caso di corsi integrati, l'indicazione dei diversi ssd che compongono il corso integrato.
- c) le Università per cui intende concorrere, in ordine di preferenza, ai fini della graduatoria. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alla chiusura della domanda;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 per coloro che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Veneto;
- e) ai fini dell'attribuzione del Punteggio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) punto 3 è altresì richiesto di caricare in formato pdf:
- Il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di dottorato e dell'eventuale abstract;
 - la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi, ovvero da una delle seguenti figure: Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studi o di dottorato, Direttore del Corso di Dottorato.

Tale dichiarazione deve attestare:

- per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa e l'indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- per la tesi di dottorato l'indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell'Allegato 3.

Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5 lettere a) e b), la procedura on line di iscrizione richiede al candidato l'inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più Scuole.

6. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:

- Voto di laurea, indicando altresì il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.
 - Esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti.
 - Tesi di laurea e di dottorato per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf.
7. La valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale tenendo altresì conto della tabella di conversione di cui all'Allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.
9. Il candidato deve salvare la domanda, stampare la scheda di sintesi della stessa, firmarla in calce e scansionarla in formato elettronico (.pdf) unitamente alla fotocopia di un documento di identità e della ricevuta del bonifico bancario relativo al contributo di iscrizione alla prova per ogni Scuola. Il candidato deve quindi procedere al caricamento del file (.pdf) tramite l'apposita sezione della procedura telematica. L'iscrizione si perfeziona esclusivamente con il caricamento del file (.pdf) la cui dimensione massima non può superare 50 MB. In assenza del caricamento della domanda secondo le modalità sopra descritte, l'iscrizione non risulterà valida.
10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti.

Articolo 6 (Punteggio dei titoli e delle prove)

1. Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) e al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti).
2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
- a) Voto di laurea – Punteggio massimo 2 punti

Voto di laurea	Punteggio
110 e lode	2 punti
110	1,5 punti
Da 108 a 109	1 punto



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Voto di laurea	Punteggio
Da 105 a 107	0,5 punti

b) Curriculum – Punteggio massimo 13 punti:

1. Media aritmetica degli esami sostenuti – Punteggio massimo 5 punti:

Media aritmetica dei voti degli esami sostenuti	Punteggio
Superiore o uguale a 29,5 punti	5 punti
Superiore o uguale a 29 punti	4 punti
Superiore o uguale a 28,5 punti	3 punti
Superiore o uguale a 28 punti	2 punti
Superiore o uguale a 27,5 punti	1 punto

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto il sistema calcolerà automaticamente la media aritmetica dei voti ottenuti. Nel calcolo della media aritmetica il voto 30 e lode viene considerato pari al voto 30/30. La media aritmetica semplice è arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44 = 28,4; 28,45 = 28,5).

2. Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola – Punteggio massimo 5 punti.

Il punteggio è attribuito sulla base delle modalità indicate nell'Allegato 2 e secondo i seguenti criteri:

Voto ottenuto	Punteggio per singolo esame
30 o 30 e lode	1 punto
29	0,7 punti
28	0,5 punti
27	0,2 punti

3. Altri titoli - massimo 3 punti. Tale Punteggio non può essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della domanda sono già in possesso di un diploma di specializzazione, ovvero che siano già titolari di un contratto di specializzazione da almeno un anno. Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

- 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola;
- 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola.

3. Per la prova di cui all'articolo 7 è attribuito un punteggio massimo 120 punti così suddivisi:

a) 70 punti per la prima parte della prova, costituita da 70 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b) 30 punti per la seconda parte della prova specifica di Area, costituita da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;
- c) 20 punti per la seconda parte della prova specifica di Scuola, costituita da 10 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

Prova	Risposta esatta	Risposta errata	Risposta non data
Prima parte comune (70 quesiti)	1 punto	-0,30 punti	0 punti
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti)	1 punto	-0,30 punti	0 punti
Seconda parte specifica di Scuola (10 quesiti)	2 punti	-0,60 punti	0 punti

Articolo 7
(Prova di ammissione)

1. La prova di ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna Scuola.
2. Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Prova	Data
Prima parte (Comune a tutte le Scuole)	28 ottobre – inizio ore 11.00
Seconda parte – Scuole di AREA MEDICA	29 ottobre – inizio ore 11.00
Seconda parte – Scuole di AREA CHIRURGICA	30 ottobre – inizio ore 11.00
Seconda parte – Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI	31 ottobre – inizio ore 11.00

3. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un *mouse*, per non permettere il passaggio ad altre applicazioni eventualmente residenti sullo stesso hardware. Il software necessario all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il candidato procede all'attivazione della sua postazione. Ogni postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato, che autentica la prova attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale; con l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le operazioni di salvataggio dei dati sono resi noti i punteggi ottenuti dai singoli candidati.
4. Per lo svolgimento delle prove di ammissione è assegnato un tempo di:
- 120 minuti per i 70 quesiti della prima parte della prova;
 - 70 minuti per i 30 quesiti della seconda parte della prova comune per Area;
 - 30 minuti per i 10 quesiti della seconda parte della prova specifica per singola Scuola.

5. L'elenco delle sedi individuate dal Ministero in cui si svolgeranno le prove di ammissione verrà pubblicato il giorno 6 ottobre 2014 sul sito www.university.it. Tali sedi saranno individuate tra le Università e le Scuole presenti sul territorio nazionale in possesso di adeguati standard e dotazioni per lo



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

svolgimento della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi nella sede in cui è stato assegnato. Le informazioni relative all'indirizzo della sede saranno indicate nell'area riservata del sito www.university.it.

6. Il giorno fissato per ciascuna prova, ogni candidato si presenterà presso la sede che gli è stata comunicata dal Ministero all'orario indicato per ciascuna sede per consentire le procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire idoneo documento di identità tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della tessera sanitaria.
7. Non saranno ammessi a sostenere le prove di ammissione i candidati che:
 - si presenteranno in una sede diversa da quella loro comunicata, ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
 - non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalità previste dal presente decreto.
8. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.
9. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue:

a) Prima parte della prova – parte generale (70 quesiti con 4 opzioni di risposta)

I 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

A solo titolo esemplificativo per i contenuti della prova si rinvia al seguente link <http://scuole-specializzazione.miur.it/pdf/2013/Generale.pdf>, dove è consultabile l'archivio di 5.400 quesiti a risposta multipla, utilizzato nell'a.a. 2012/13.

b) Seconda parte della prova

Parte di area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta)

Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare, alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell'area di riferimento indicati nell'allegato 2.

Parte specifica di Scuola (10 quesiti con 4 opzioni di risposta)

Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a livello di singola scuola, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare, alle materie riconducibili ai settori scientifico disciplinari caratterizzanti di ciascuna Scuola indicati nell'allegato 2 ed a quelli di riferimento indicati nell'allegato 3.

Articolo 8

(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle scuole di specializzazione è definita una graduatoria nazionale per ciascuna Scuola in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

comunitari di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.

2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica.
3. Per i posti riservati e in sovrannumero ai Medici Militari, al Personale del Servizio Sanitario Nazionale e ai candidati di cui all'articolo 4, comma 5, si procede all'assegnazione alle sedi in relazione al numero dei posti disponibili.
4. In caso di rinuncia o mancata iscrizione secondo le modalità indicate dal presente bando o mancato superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, è precluso lo scambio di sede.
5. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
 - a) Il giorno **5 novembre** sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie provvisorie nominative di ogni Scuola con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede;
 - b) Entro **le ore 17.00 del 7 novembre** (ovvero entro 2 giorni, festivi inclusi, dal termine di cui al punto a) per gli scorrimenti successivi) ciascun candidato in posizione utile su graduatorie di più scuole, tenuto conto del numero di posti disponibili e delle preferenze di sede, deve optare per una sola graduatoria di scuola, accedendo all'apposita procedura telematica. Conseguentemente il candidato decade dalle graduatorie delle altre scuole in cui era collocato in posizione utile. Qualora il candidato non opti per alcuna scuola tra quelle in cui è collocato in posizione utile, viene automaticamente considerato "rinunciataro" e cancellato da tutte le graduatorie delle scuole in cui è collocato in posizione utile. Restano in attesa e non sono tenuti ad optare i candidati che, nella graduatoria provvisoria, non si collocano in posizione utile in alcuna sede tra quelle indicate al momento dell'iscrizione;
 - c) Il giorno **10 novembre**, alla conclusione della fase di cui alla lettera b), vengono pubblicate le graduatorie aggiornate di ogni scuola di specializzazione con l'indicazione per ogni candidato della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è assegnato (prima preferenza utile) tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze. Il candidato è tenuto ad iscriversi presso la sede in cui risulta assegnato, secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria entro il termine massimo di 4 giorni, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'iscrizione nella specifica scuola e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. A seguito dell'iscrizione il candidato decade automaticamente da tutte le graduatorie delle scuole per cui ha concorso;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- d) entro il giorno **14 novembre** (ovvero entro le ore 12 del quinto giorno dall'assegnazione di cui alla lettera c) ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi dei candidati iscritti alla scuola;
 - e) il **17 novembre** il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto d) procede, in relazione alla posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove graduatorie provvisorie e si riavviano conseguentemente le procedure indicate dai punti da b) a d) fino alla chiusura della graduatoria in tempo utile per l'inizio delle attività didattiche;
 - f) le date dei successivi scorrimenti sono pubblicate settimanalmente sul sito riservato.
6. Nell'ambito della graduatoria di ciascuna Scuola saranno altresì considerate le riserve di posti previste dal presente bando.
7. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna sede è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell'ambito di tali modalità sono altresì indicati:
- a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole;
 - b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Veneto eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;

Articolo 9
(Trattamento economico)

1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo.
2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.
3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

economico limitatamente da un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Articolo 10 (Copertura Assicurativa)

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Articolo 11 (Incompatibilità)

1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al d.lgs. 368/99.
3. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari di un posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di aspettativa senza assegni, come disposto dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. 368/1999.
4. Al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.
5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Articolo 12 (Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5 del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
3. CINECA pubblica sul proprio sito <http://scuole-specializzazione.miur.it>, nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da ciascun candidato.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.
5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione della graduatoria.
6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.
8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini

Allegati:

- Allegato 1 – Totali posti disponibili a.a. 2013/14
- Allegato 2 – Esami nei Settori fondamentali e caratterizzanti per Scuola
- Allegato 3 – Settori scientifico disciplinari di riferimento della Scuola
- Allegato 4 – Modalità di svolgimento della prova
- Allegato 5 – Tabella di conversione dei Titoli stranieri